



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903

Roma — Venerdì 3 Aprile

Numero 78

DIREZIONE

In Via Larga nel Palazzo Salerni

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

In Via Larga nel Palazzo Salerni

ABBONAMENTI

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 12; trimestre L. 3
a domicilio e nel Regno: 42; 14
Per gli Stati dell'Unione postale: 42; 14
Per gli altri Stati si aggiungono la tassa postale.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli
uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

TRASMISSIONI

Atti giudiziari L. 6,75
Altri annunci 0,30
Bisogno le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle pubblicazioni ed inserzioni vedansi le avvertenze in testa
al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: Avviso — Leggi e decreti: Legge n. 103 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni — RR. decreti nn. 91 e 108 riflettenti: modificazioni al Regolamento approvato col decreto 28 luglio 1901, n. 416, sulla circolazione degli automobili; convocazione del Collegio elettorale di Lucca — R. decreto n. LXXVII (Parte supplementare), riflettente erezione in Ente morale di Opera pia — Relazioni e RR. decreti sullo scioglimento dei Consigli comunali di Sestri-Ponente (Genova) e di Comarano (Macerata) e sulla proroga dei poteri dei RR. Commissari straordinari di Resina (Napoli) ed Oschiri (Sassari) — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Notificazione — Ministero del Tesoro — Direzione Generale del Debito Pubblico: Retifiche d'intestazione — Avvisi per smarrimento di ricevuta — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consorzio a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno e Camera dei deputati: Sedute del 2 aprile — Diario Estero — R. Accademia delle Scienze di Torino: Adunanza del 29 marzo — Notizie varie — Telegrammi dell'Agencia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che i seguenti onorevoli deputati ed ex deputato, hanno dichiarato di aver smarrite le medaglie da deputato, loro rilasciate per le Legislature a fianco di ciascuno indicate:

On. deputato Mirto Saggio Pietro, medaglia della XXI^a Legislature.

On. deputato Visocchi Achille, medaglia della XVIII^a Legislature.

On. senatore Siacci Francesco, medaglie della XVI^a e della XVII^a Legislature.

I Questori della Camera:

GIORDANO-APOSTOLI.
BISCARETTI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 103 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali

Art. 1.

I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

- 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;
- 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
- 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
- 4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;
- 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;
- 6° impianto ed esercizio di farmacie;
- 7° nettezza pubblica e sgombrò di immondizie dalle case;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni nottali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

È derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Art. 2.

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi.

Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, lettere *a*, *d* e *g*, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

Art. 3.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma

di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) la pianta organica degli impiegati e degli operai;

c) le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio e le guarantee per il licenziamento degli uni e degli altri;

d) la misura della retribuzione di essi e se debba essere fissa in tutto o soltanto in parte, e se e quale compartecipazione agli utili debba completarla, nonché le modalità riguardanti le promozioni;

e) il trattamento di riposo degli impiegati, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda. Questa però potrà concorrere in quota fissa percentuale prestabilita a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema dell'assicurazione;

f) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai; *g*) le norme per la ripartizione degli utili fra Comune, direttore e personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

h) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Art. 4.

La direzione dell'azienda è affidata al direttore tecnico, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Egli è nominato pel termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi. Per stare in giudizio, il direttore deve essere autorizzato dalla Commissione di cui nell'articolo seguente, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e dal Consiglio comunale quando si tratta di qualsiasi altra lite.

Art. 5.

Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali.

La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

La Commissione dura in carica tre anni ed è parzialmente rinnovata ogni anno, secondo le norme del regolamento. Il presidente è sempre compreso nella rinnovazione del terzo anno, ed è rieleggibile come pure sono rieleggibili i membri della Commissione.

Art. 6.

La Commissione provvede annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

Essa provvede inoltre, entro i limiti delle somme stanziata in bilancio, o deliberate dal Consiglio comunale in conformità del secondo comma dell'articolo 17, a tutte le opere e spese agli appalti ed a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno determinate dal regolamento che ai sensi dell'articolo 31 sarà emanato per l'esecuzione della presente legge.

Occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, la Commissione promuove con speciali proposte le deliberazioni del Consiglio comunale.

La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati, escluso il direttore.

Art. 7.

La Commissione ed il direttore tecnico sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

L'azione per la dichiarazione delle relative responsabilità può essere promossa, sia dal Consiglio comunale, sia da qualunque cittadino, nel modo indicato dall'articolo 129 della legge comunale e provinciale; in quest'ultimo caso potrà iniziarsi anche in grado di appello.

Salvo le disposizioni in vigore circa la responsabilità civile, sono applicate ai membri della Commissione ed al direttore tecnico quelle dell'articolo 280 della citata legge comunale e provinciale circa la responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 8.

Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal Consiglio di prefettura.

Art. 9.

Non possono essere nominati direttori né impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri

hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.

CAPO II.

Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali

Art. 10.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni in conformità delle disposizioni della presente legge dev'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabilite dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Art. 11.

La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza al parere della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve esaminarla in un termine non maggiore di trenta giorni; trascorso il quale il Prefetto la trasmette, anche con le sue osservazioni, alla Commissione Reale istituita colla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione Reale due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 12.

La Commissione Reale esamina la proposta risultante dalla deliberazione del Consiglio comunale, specialmente nei riguardi finanziari ed economici e dà il suo parere sull'ammissibilità della medesima.

Art. 13.

In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

Art. 14.

Approvata la proposta dal voto degli elettori, il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente articolo 3.

Art. 15.

Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel

termine di trenta giorni, dalla Giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il Prefetto lo rende esecutorio.

Art. 16.

Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perchè non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonchè il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, ancorchè approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Commissione Reale da parte di un quinto degli elettori.

Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione Reale, a seguito del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

CAPO III.

Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.

Art. 17.

I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvederà al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministrativa dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministrativa con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

Art. 18.

Debbono esser comunicate in copia all'autorità politica del circondario, entro 8 giorni dalla loro data, le deliberazioni concernenti la nomina e il licenziamento degli impiegati.

Debbono pure essere comunicate di volta in volta le deliberazioni e gli atti, di cui l'autorità stessa faccia richiesta.

Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data in cui ne riceve comunicazione, può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che violino le leggi o i regolamenti generali od il regolamento speciale delle aziende.

Il Prefetto, entro trenta giorni dalla data stessa, può, sentito il Consiglio di prefettura, pronunziare l'annullamento delle deliberazioni medesime.

Egli può egualmente annullare, con le forme prescritte dal capoverso precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che importino un'evidente lesione degli interessi della azienda.

Art. 19.

La Commissione amministrativa può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Consiglio comunale non può esser chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministrativa se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel Comune.

Qualora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la Commissione a' termini dell'articolo 7 ed essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può esser sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della Commissione amministrativa da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per esercitare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministrativa. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

Art. 20.

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale

amministrativa, sono mandati alla Commissione Reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'articolo 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione Reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

Art. 21.

Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario Regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario Regio.

CAPO IV.

Aziende consorziali

Art. 22.

Più Comuni, anche di Province contermini, possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Comuni hanno nell'azienda un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'articolo 14, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di coincidenza dei vari Comuni.

Art. 23.

L'Assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

Il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con speciale cauzione dal tesoriere del Comune in cui risiede l'amministrazione della azienda.

I bilanci e i conti sono approvati dall'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della

provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

Tutte le attribuzioni, che per servizi assunti da un solo municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali, deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'art. 19.

Art. 24.

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonchè per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 25.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 25.

I Comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1° per i servizi che siano già affidati all'industria privata, quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i Comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio, ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i Comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i Comuni procedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennità nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso al scoglio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti

sono gli anni nei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dall'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato di accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Avverso la decisione di tale collegio, così il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.

I Comuni che esercitano la raccolta del riscatto, debbono sostituirsi, nei contratti attivi e passivi del concessionario, in corso coi terzi, per l'esecuzione dell'industria o del servizio, e col personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del ~~prestanzo di cui al terzo~~ alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purché stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

Art. 26.

Quando i Comuni vogliono far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

Art. 27.

I Comuni, che intendano concedere all'industria pri-

vata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei Comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Art. 28.

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

Per i Comuni della Sicilia non faranno, ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.

Art. 29.

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposti, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso né in via amministrativa né in via contenziosa.

Art. 30.

Per i servizi che già esercitano direttamente, i Comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'art. 16.

Art. 31.

È data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'Ufficio della Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173 in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, nonchè di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: Gocco-Ortu.